



TRIBUNALE FEDERALE

## DISPOSITIVO

### CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE N. 4 SS – 2024-2025

Il Tribunale Federale in aderenza con quanto in precedenza statuito con la Decisione n. 17- stagione 23-24 rigetta l'eccezione pregiudiziale circa l'estinzione del presente giudizio per decorrenza dei termini di cui all'art. 76 R.G. dovendosi tenere conto che il dies a quo di cui all'articolo sopra menzionato decorre dall'iscrizione del procedimento innanzi al Tribunale federale (24 giugno 2024).

Nel merito, assolve l'incolpato Fulvio Lorigiola, rilevando che la condotta ascritta a quest'ultimo non è assolutamente idonea a configurare le ipotesi d'incolpazione avanzate dalla Procura federale. Ciò perché il Lorigiola ha semplicemente inviato all'Organo federale competente (la Procura) una mail recante la descrizione di fatti, a suo avviso, in violazione del Regolamento di Giustizia federale. È compito, infatti, della Procura, in esito ad una comunicazione di tal fatta, accertarne la fondatezza, quindi, nel caso procedere nei termini regolamentari. Ovvero procedere ad archiviare l'esposto ricevuto.

Il Presidente del Tribunale Federale ff  
Avv. Marco Lupo

Roma 06/11/2024

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 06/11/2024

Tribunale Federale  
Il Segretario  
Barbara Zicchiari

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

PUBBLICATA

IL 06/11/2024

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italoico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it